

I DIRITTI SULLE CREAZIONI INTELLETTUALI E LE OPERE DELL'INGEGNO

- DIRITTO D'AUTORE. Le opere dell'ingegno (opere letterarie, software, ecc.) che presentano carattere creativo (ad esempio nell'ambito letterario, scientifico, musicale ecc.) sono tutelate attraverso il diritto d'autore. Il diritto d'autore consiste nel diritto di affermare contro chiunque la paternità dell'opera prodotta (diritto morale) e nel diritto esclusivo di pubblicare e utilizzare economicamente l'opera (diritto patrimoniale). Di solito, il diritto patrimoniale dura per tutta la vita dell'autore e, per gli eredi, per i settant'anni successivi alla morte dell'autore. L'autore può disporre liberamente del diritto patrimoniale, ad esempio, per le opere letterarie, attraverso un contratto di edizione con una casa editrice. Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, curriculari e non curriculari, spetta all'Istituzione. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera.
- IL DIRITTO D'INVENTORE. Il diritto d'inventore tutela le invenzioni industriali e tecnologiche (macchinari, hardware, ecc.). Per il suo riconoscimento occorre il brevetto rilasciato dall'Ufficio brevetti e marchi, se l'invenzione consente di realizzare nuovi prodotti industriali o nuovi procedimenti di fabbricazione. Il brevetto consente la tutela morale e patrimoniale. Il brevetto ha la durata di venti anni e alla sua scadenza l'invenzione può essere utilizzata liberamente da chiunque. Ferme restando le norme vigenti in materia di diritto morale d'invenzione, spettano all'istituzione scolastica anche i diritti di proprietà industriale, su marchi ed altri segni distintivi, disegni e modelli, invenzioni, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali prodotti nello svolgimento delle attività scolastiche. Il DS provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per l'acquisto del diritto di proprietà industriale dell'istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal CI. Lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale è deliberato dal CI.

Qualora l'autore dell'opera abbia invitato il CI a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro 90 giorni, l'autore può autonomamente intraprendere tali attività. All'istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera. La parte restante compete all'autore o ai coautori.

DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO. Il diritto d'autore sulle opere d'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività curriculari spetta all'Istituto; resta fermo il diritto morale degli autori alla paternità dell'opera nei limiti previsti dalla L. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore). È il DS a dover effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge, sia per il riconoscimento del diritto dell'istituto, sia per il suo esercizio.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. Al CI spettano competenze di indirizzo, mentre al DS competenze operative. Il DS provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento dei diritti dell'Istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal CI. Lo sfruttamento delle opere di ingegno prodotte sia nel corso delle attività curriculari sia in quelle non curriculari è deliberato dal CI. Il DS, inoltre, può proporre al CI l'utilizzazione economica di creazioni originali di programmi per elaboratori.